

CASA DI OSPITALITA'

”S.TERESA DEL BAMBINO GESU’ ”

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 71

Del 14/05/2016

OGGETTO

Istanza volta all'attivazione del procedimento di Fusione tra le II.PP.A.B. presenti nel territorio del Comune di Campobello di Licata che svolgono lo stesso servizio sociale o in subordine richiesta di estinzione dell'I.P.A.B.

Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù.

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** mese di **Maggio** in Campobello di Licata alle ore 10,00 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

1. Avv. Puntarello Giovanni	Presidente
2. Sac. Giordano Liborio	Consigliere
3. Sig. Novara Salvatore	Consigliere
4. D.ssa Turco Maria Rita Veronica	Consigliere

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario rag. Capobianco Crocifissa ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che nel territorio del Comune di Campobello di Licata insistono n. 2 I.P.A.B. che operano entrambe nel settore assistenziale, gestendo rispettivamente delle “case di riposo” così come di seguito specificato:

- **CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'** svolgente attività nella tipologia Assistenziale di Casa di Riposo con capacità ricettiva di n. 64 P.L., allo stato autorizzata per 40 P.L.;
- **CASA DI RIPOSO I.e G. SILLITTI** svolgente attività nella tipologia Assistenziale di Casa di Riposo con capacità ricettiva di n. 25 P.L.;

CHE al fine di sostenere il processo di integrazione/fusione fra IPAB, necessari per dare opportunità organizzative e rivitalizzare istituzioni storiche destinate altrimenti all'estinzione, la L.R. n.22/86 al capo V, tutt'ora in vigore, disciplina gli istituti della fusione, incorporazione ed estinzione;

CHE, altresì, con l'entrata in vigore della legge 328/2000 il legislatore, all'art. 10 lettera f) delegava il Governo Regionale ad emanare apposito D.Lgs., disponendo apposite linee di indirizzo e criteri che incentivassero l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione;

VISTO il D.Lgs. 207/2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", ove vengono compiutamente disciplinati gli istituti della fusione, incorporazione ed estinzione delle II.PP.A.B. al fine di consentire la trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in Fondazioni di Diritto Privato;

CONSIDERATO che il legislatore regionale non ha dato seguito alle disposizione di cui alla Legge 328/2000, che se recepita avrebbe predisposto un riordino delle dette I.P.A.B.

CHE in considerazione di ciò è ancora vigente l'art. 34 della L.R. n. 22 del 1986, a mente del quale *“L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del*

BILANCIO 20__

SITUAZIONE

Tit.____ Cap__ Art

VEDI DELIBERA

comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge. In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”;

CONSIDERATO che l'I.P.A.B. “Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù”, ha messo in campo una serie di iniziative volte a raggiungere la piena autonomia finanziaria;

CHE a tal riguardo, questa Istituzione in data 14/06/2014 si è trasferita presso la nuova struttura di Via Giudici Falcone e Borsellino con capacità ricettiva di n. 64 P.L.;

CHE, nell'anno 2015, l'incremento della capacità ricettiva ha prodotto un incremento delle entrate da rette di ricoveri anziani, paganti in proprio, pari a €.72.917,32 come si evince dal conto consuntivo approvato con deliberazione del C.d.A. n 61 del 07/05/2016;

CHE, al fine di conseguire la detta autonomia finanziaria, questa Istituzione ha altresì proceduto ad avviare una serie di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui la stessa gode.

CHE a tal fine l'I.P.A.B. Santa Teresa del Bambino Gesù ha proceduto ad attivare le procedure per la concessione in locazione dell'immobile di Via Umberto, già effettuate due gare andate deserte, nonché per l'alienazione di vari lotti di terreno edificabili, anch'essi con asta pubblica andata deserta;

CHE inoltre, sempre nel tentativo di raggiungere la piena autonomia finanziaria questa Istituzione ha altresì proceduto ad attivare un contenzioso nei confronti dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento al fine di ottenere l'attivazione della retta integrata di cui al Decreto Interassessoriale n. 16/2012;

CHE il detto contenzioso, allo stato, risulta essere stato definito positivamente per questa Istituzione, a mezzo dell'Ordinanza cautelare resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 252/2016, con la quale l'A.S.P. n. 1 di Agrigento è stata condannata ad attivare il procedimento per il riconoscimento di una retta integrata in favore di questa I.P.A.B.

CHE, ciononostante, a causa della mancata erogazione dei contributi regionali ai sensi delle LL.RR. n. 71/82 e n. 65/53, questa Istituzione ha prodotto un aumento del disavanzo nell'anno 2015 pari a €. 127.348,95, come si evince dal detto consuntivo approvato con la summenzionata deliberazione del C.d.A. n. 61 del 07/05/2016;

CHE, una simile situazione si potrebbe riproporre anche per l'anno in corso ove per ipotesi non dovessero incrementare gli introiti provenienti dalle rette per il ricovero degli anziani di una somma pari a quella del disavanzo prodotto nell'anno 2015, ovvero nell'ipotesi in cui le attività volte alla valorizzazione del patrimonio di questa I.P.A.B. e le ulteriori attività volte al raggiungimento dell'autonomia finanziaria non dovessero produrre gli effetti auspicati;

CHE, neppure sarebbe ipotizzabile la cessazione dell'attività dell'Ente, atteso che presso lo stesso risultano in servizio n. 7 dipendenti a tempo indeterminato, i quali continuerebbero a maturare i loro emolumenti anche a fronte della cessata attività da parte dell'Ente;

CHE, neppure è ipotizzabile poter ridurre i costi del personale, mediante riduzione degli operatori in servizio, posto che, viceversa, questa Istituzione si vedrebbe costretta a non rispettare gli standard organizzativi previsti dai Decreti Presidenziali del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996 che devono intendersi assolutamente imperativi, posto che gli stessi risultano predisposti al fine di garantire la salvaguardia e l'incolumità degli ospiti della casa di riposo;

CHE, al contrario sarebbe possibile raggiungere la piena autonomia finanziaria di questa pubblica Istituzione laddove la stessa venisse fusa all'I.P.A.B. G. e I. Sillitti sita sul Comune di Campobello di Licata

CHE a titolo esemplificativo si consideri come, considerati il numero di ospiti attualmente presenti presso le due strutture, il concentramento dell'attività delle due II.PP.A.B. nell'unica struttura di via Giudici Falcone e Borsellino, di proprietà dell'O.P. Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, risulterebbe possibile osservare gli standard di cui ai Decreti Presidenziali del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996 mantenendo in servizio n. 18 operatori, contro i 24 che attualmente devono risultare in servizio (compreso figure professionali) presso le due strutture al fine di consentire loro di ottemperare alle prescrizioni dei Decreti Presidenziali per il rispetto degli standard;

CHE inoltre, la fusione tra l'IPAB “Casa di Riposo Giovanni ed Ignazio Sillitti” e questa O.P., che erogano identici servizi assistenziali, mediante la condivisione di un'unica struttura, peraltro già adeguata alle vigenti normative in materia di sicurezza CPI ecc..ecc., consentirebbe la riduzione dei costi sia di gestione (riduzione di linee telefoniche, spese di energia, riscaldamento, approvvigionamento idrico, di manutenzione), sia del personale necessario allo svolgimento dei

servizi (si pensi a titolo esemplificativo che risulterebbe sufficiente un solo servizio di cucina, un solo servizio di lavanderia, un solo RSPP, HACCP e Revisore dei Conti ecc.. ecc.), e così come i costi legati al funzionamento degli uffici amministrativi (personale amministrativo, materiale di cancelleria, ecc..ecc.).

CHE a tal riguardo questa Istituzione con la propria delibera n. 02 del 31/01/2013, aveva già proposto all'I.P.A.B. G. ed I. Sillitti di Campobello di Licata una fusione delle due strutture, evidenziando come la stessa risultasse particolarmente vantaggiosa, atteso che a breve tempo l'IPAB Casa di Ospitalità S. Teresa del Bambino Gesù si sarebbe trasferita presso la nuova struttura che avrebbe consentito di ospitare tanto gli ospiti della stessa, quanto quelli ricoverati presso l'IPAB "G. e I. Sillitti, motivando anche allora il risparmio che si sarebbe creato con la fusione delle due II.PP.A.B.;

CHE l'IPAB I. e G. Sillitti con nota prot. 303 del 03/09/2013 ha comunicato come con delibera n. 30 del 29/08/2013 la stessa avesse respinto, senza alcuna adeguata motivazione, la proposta di fusione avanza da questa Istituzione;

CHE, tuttavia, come si evince dall'ultimo consuntivo approvato dall'I.P.A.B. G. ed I. Sillitti, neppure tale Istituzione gode di un'autonomia finanziaria, avendo, quest'ultima, prodotto nel corso dell'anno 2015 un disavanzo pari ad €. 86.418,51;

CHE la detta fusione risulterebbe pertanto proficua anche per l'I.P.A.B. G. ed I. Sillitti;

RITENUTO pertanto che, attesa la mancata volizione dell'I.P.A.B. G. ed I. Sillitti volta ad accettare una fusione delle due amministrazioni, possa essere superata dall'attivazione del procedimento di cui all'art. 34 della L.r. n. 22/86;

CONSIDERATO che il procedimento descritto dal detto art. 34 della L.r. n. 22/86, deve essere definito mediante provvedimento dell'Assessore competente, con cui viene disposta la fusione di un'I.P.A.B. ad un'altra ovvero l'estinzione della stessa;

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce delle superiori considerazioni, promuovere presso il competente Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attivazione del procedimento ex art. 34 L.r. n. 22/86;

RITENUTO altresì che il procedimento di cui all'art. 34 L.r. 22/86, attribuisca rilievo alle proposte del comune territorialmente competente volte ad attivare degli ulteriori servizi di cui agli artt. 31 e 32 della stessa Legge regionale al fine di evitare l'estinzione dell'I.P.A.B.;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 22/86;

TUTTO ciò premesso ritenuto e considerato Il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù,

AD UNANIMITA' DI VOTI;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa indicato che qui si intende per intero richiamato

1. **PROPORRE** all'Assessore Regionale della Famiglia, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 34 della L.r. n. 22/86 volto alla fusione delle due II.PP.A.B. "CASA DI OSPITALITA' S. TERESA DEL BAMBINO GESU'" e "CASA DI RIPOSO I. e G. SILLITTI", in un'unica Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza;
2. **PROPORRE, in subordine**, all'Assessore Regionale della Famiglia ed al Comune di Campobello di Licata, ciascuno per le rispettive competenze, di procedere all'estinzione della Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, ovvero, in alternativa all'attivazione di ulteriori servizi da affidare a questa istituzione ex artt. 31 e 32 l.r. 22/86, al fine di consentire all'I.P.A.B. proponente di raggiungere l'autonomia finanziaria;
3. **INCARICARE** il Presidente a predisporre apposita nota da inoltrare all'Assessorato Regionale della Famiglia e al Sindaco del Comune di Campobello di Licata affinché, ciascuno per le proprie rispettive competenze, si attivino al fine di dare seguito ai procedimenti sopra richiamati.

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

Giovanna Puntarello

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

Novara

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

Rita Turco

SAC. GIORDANO LIBORIO

Liborio Giordano

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



Rag. Capobianco Crocifissa

Campobello di Licata _____ 20__

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal _____ al _____ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata _____ 20__

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE
